Versamento acconti imposte in scadenza al 30 novembre 2022

Scade il 30 novembre 2022 il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Entro la stessa data vanno versati gli acconti non solo di alcune imposte sostitutive, quali la cedolare secca sulle locazioni o l'IVIE e l'IVAFE, ma anche l'acconto IRAP.

Però, per quest'ultima imposta ci sono alcune importanti novità a partire da quest'anno: infatti, non sono più soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi e le imprese individuali, per cui, questi soggetti non sono tenuti al versamento degli acconti.

Regole generali per calcolare l'acconto IRPEF e IRES
Nessuna novità si registra riguardo alle **regole di calcolo**: pertanto, resta sempre valida la possibilità di scegliere tra:

- metodo **storico**;
- metodo **previsionale**.

Metodo storico
Il metodo storico basa i calcoli sui **dati riportati in dichiarazione**.
In sintesi, per le persone fisiche, per determinare l'acconto IRPEF, i contribuenti interessati devono considerare, come regola generale, il **100% del rigo RN34** "Differenza" del modello Redditi PF.
Il suddetto acconto:

- **non va corrisposto**, se l'ammontare del rigo RN34 della dichiarazione inerente al precedente periodo d'imposta risulta di entità non superiore a euro 51,65;
- **va corrisposto in unica soluzione entro il 30 novembre**, se l'ammontare del rigo RN34 risulta di entità pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;

- **va corrisposto in 2 rate**, se l'ammontare del rigo RN34 risulta di entità superiore a euro 257,52 di cui:

1. la **prima** rata, nella misura del **40%** del rigo RN34, che andava versata entro il 30 giugno 2022 (ovvero il 22 agosto 2022 con applicazione della maggiorazione 0,40%);
2. la **seconda**, nella restante misura del 60% da corrispondere **entro il 30 novembre 2022**.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il **secondo acconto IRPEF** è il **4034**.
Per i **soggetti ISA**, le percentuali dei due acconti sono rispettivamente del **50% e 50%**.
Ai fini IRES, salvo che la prima rata non superi 103 euro, i versamenti di acconto sono effettuati in **due rate** (40% e 60% oppure 50% e 50%).
In tal caso, il rigo del Modello Redditi SC da considerare ai fini del calcolo è il **rigo RN17**.
Per il **secondo** acconto IRES, nel modello F24 va utilizzato il **codice tributo 2002**.
Per i soggetti IRES, ai fini del computo dell'acconto, **non si può tener conto**, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996, scomputate per il periodo d'imposta precedente (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996).
Inoltre, in caso di adesione al **regime di tassazione per trasparenza** (artt. 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986), l'**obbligo** di versamento dell'acconto permane, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, **anche in capo alla società partecipata**.
Metodo previsionale
Invece di ricorrere al "metodo storico", il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una **stima** dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento.
Tale metodo, in genere, può risultare conveniente se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l'imposta) diminuirà rispetto a quello dell'anno precedente.
Poiché il metodo è basato su stime, presenta un certo grado di rischio che può portare il contribuente a sottostimare gli importi realmente dovuti e, quindi, incorrere in **sanzioni di**

insufficiente versamento (si applica la sanzione amministrativa del **30% sulla differenza dovuta**).
Acconto IRAP
Per determinare l'acconto di novembre dell'IRAP valgono le **stesse regole** previste per le imposte dirette.
Pertanto, anche per l'IRAP è possibile scegliere tra:

- il metodo storico;
- il metodo previsionale.

L'**acconto** IRAP è **dovuto se** l'imposta dichiarata, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è **superiore a 51,65 euro**.
L'acconto è pari al **100% dell'imposta dichiarata nell'anno** e deve essere versato in **una o due rate**, a seconda dell'importo:

- **unico versamento**, **entro il 30 novembre 2022**, se l'acconto è inferiore a 257,52 euro;
- **due rate**, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al **40%** entro il 30 giugno 2022 (o 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,4%), la seconda, il restante **60%**, entro il 30 novembre 2022.

Anche in questo caso, per i **soggetti ISA**, le percentuali del primo e secondo acconto sono **50% e 50%**.
Per i **soggetti IRES**, invece:

- non sono dovuti **acconti IRAP** qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro;
- se il primo acconto è inferiore a 103 euro, l'**acconto totale** può essere versato **in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022**.

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il **secondo acconto IRAP** è, indifferentemente sia per le persone fisiche che per le società ed altri soggetti, il **3813**.
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 8 Legge n. 234/2021) ha disposto che **dal 1° gennaio 2022, non sono assoggettati ad IRAP**:

- le persone fisiche esercenti attività commerciali;
- le imprese familiari;
- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E);
- le persone fisiche esercenti arti e professioni.

Di conseguenza, questi soggetti sono obbligati **solo** al versamento dell'**eventuale saldo d'imposta 2021** ma non anche agli acconti per l'anno 2022.

Acconto cedolare secca

Anche i contribuenti che optano per la tassazione con la c.d. "**cedolare secca**" sulle locazioni sono tenuti al versamento degli **acconti**.

Infatti, si ricorda che la cedolare va versata **entro il termine stabilito per il pagamento dell'IRPEF** con lo stesso **meccanismo di saldo-acconto**.

In particolare, il versamento dell'acconto, pari al **95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente**, segue le **stesse regole dell'IRPEF** a cui si rimanda.

Il **codice tributo** da indicare nel mod. F24 è **1841**.

Acconto addizionale regionale e comunale

In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta che **entro il 30 novembre**:

- per l'addizionale **regionale**, **non** è dovuto alcun **acconto**;
- per l'addizionale **comunale**, l'**acconto** andava versato in **unica soluzione entro il termine del saldo IRPEF**, ferma restando la possibilità di **rateizzare** quanto dovuto.

Acconto IVAFE/IVIE

Per il versamento dell'IVAFE/IVIE valgono le **medesime regole previste ai fini IRPEF**.

Pertanto, salvo la possibilità di ricorrere al metodo **previsionale**, l'**acconto** relativo all'IVAFE e IVIE:

- **è dovuto** se l'importo indicato nel **rigo RW6**, colonna 1 (**IVAFE**) o **rigo RW7**, colonna 1 (**IVIE**) è pari o superiore ad euro 51,65;
- **non è dovuto**, se di ammonta non superiore a euro 51,65.

Si rammenta che l’acconto va versato:

- **in unica soluzione**, **entro il 30 novembre**, se detto importo è non superiore a euro 257,52;
- **in 2 rate** se l’importo di detti campi è superiore a euro 257,52.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

- **4045**, per l’IVIE;
- **4048**, per l’IVAFE.

(MF/ms)